

Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. n. 22 del 16.8.2002 ed art. 8 quinquies

d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e l'erogatore

privato Radiologia Diagnostica s.r.l. accreditato per funzioni esercitate in

regime ambulatoriale – CIG Z5C3B22F21

Premesso:

- che la società Radiologia Diagnostica s.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per Radiologia e radiodiagnostica per immagini con provvedimento del Comune di Fiesso D'Artico n. 21 del 5/05/2018 per Ambulatorio di Radiodiagnostica (Codice B5 - ambito SA/502/92), di cui è stato richiesto rinnovo in data 4/11/2022 e per il quale il Comune di Fiesso D'Artico non ha manifestato diniego e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/08/2019 n. 1201, integrata dalla d.G.R. 993 del 9 agosto 2022, che per l'erogatore di cui trattasi è prorogato in forza dell'art. 19 co. 2 della L.R. 22/2002 fino al 15/05/2023 e che dal 16/05/2023 è stato rinnovato con d.G.R.V. 548 del 9/05/2023, per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 69 - Radiologia diagnostica – che, in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alle DGRV numeri 1765/2012 e s.m.i. e 101/2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS 3 Serenissima ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Aulss;
- che con nota regionale n. 483264 del 27/11/2018 è stato confermato "in capo alle Aziende" [...] UU.LL.SS. "la prosecuzione del pagamento diretto verso i soggetti accreditati fino al completamento del percorso operativo intrapreso dall'Azienda Zero".
- che con nota regionale n. 490124 del 30/11/2018 sono state "Richiamate le funzioni spettanti a Azienda Zero (art. 2 comma 1 l.r. 19/2016), in particolare la gestione di attività tecnico- specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario riguardante le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT", è stata considerata "la determinazione degli indirizzi dell'Azienda Zero per l'anno 2018 (dgr n. 555/2018)," e con

medesima nota la Regione del Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS. di farsi promotrici presso le strutture private accreditate della possibilità, prevista dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di individuare, dal 1 gennaio 2019 Azienda Zero quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, prevedendo eventualmente tale modalità di delega negli accordi contrattuali;

- quanto stabilito dall'art. 10 della Legge dell'8 marzo 2017 n. 24 in tema di obbligo di assicurazione;

- quanto stabilito dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), nella sua formulazione di cui al D.Lgs. 82/2005;

- quanto stabilito dall'art. 38 co. 9 della Legge Regionale del 30 dicembre 2016 n. 30 in tema di Centro Unico di Prenotazione;

- quanto stabilito dalla DGRV 101/2022:

- ° Considerata la particolarità del contesto epidemico e delle sue conseguenze nell'erogazione delle prestazioni a causa sia della varie sospensioni dell'attività programmata intervenute sia della modificazione dei fabbisogni, non si ritiene opportuno procedere con l'assegnazione e la liquidazione mensile (in dodicesimi) del tetto di spesa nei confronti di ciascun erogatore privato;

- ° la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione

(CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende

delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da

parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa

assegnati;

° si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati, di

integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per

quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la

documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché

l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi

interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard

redatti nell'ambito del progetto SIO;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165:

- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

svolta attraverso i medesimi poteri;

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle

prescrizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 16-ter

dell'art. 53 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 sono nulli ed è fatto divieto

ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti;

- quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022

pubblicato il 31/12/2022;

- quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 11/11/2022 in tema di assistenza specialistica ambulatoriale nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, per il biennio 2022-2023;

- quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 riportate nella determinazione n.4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Edgardo Contato con sede legale a Venezia Mestre in via Don Tosatto n. 147, c.f. e p.iva 02798850273

e

la società Radiologia Diagnostica s.r.l. con sede legale a Fiesse D'Artico Via Riviera del Brenta n. 265, c.f. e p.iva 02776800274 nella persona del dott. Zabeo Paolo in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena

su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo (~~secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.~~ parte barrata sospesa ex DGRV 101/2022, come descritto in premessa).

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il
 profilo amministrativo – contabile;

- si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e
 delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale,
 come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le
 parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle
 prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e
 prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende
 dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al
 presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in
 tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali
 disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni
 nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione
 dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione,
 accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel
 rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e
 delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della
 continuità assistenziale;

- mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti

in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento

istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che

possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento

del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto

assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di

tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti

dell'azienda, della Regione e del Ministero.

- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Nota Regionale n.

132183 del 27/03/2015 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 2

novembre 2011 "De materializzazione della ricetta medica cartacea,

di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto Legge n. 78 del 2010

(Progetto tessera sanitaria)". Entrata a regime della de

materializzazione della ricetta S.S.N. (modello rosso) per la

prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e laboratorio.

Linee guida – aggiornamento." e s.m.i.;

- come previsto dalla Nota Regionale n. 490124 del 30/11/2018 e

secondo le indicazioni operative fornite dalla Azienda Zero, può

avvalersi della facoltà, prevista dal comma 8 dell'art. 50 del decreto

legge 30 settembre 2003, n. 269, di individuare Azienda Zero

medesima quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al

ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di

prestazioni specialistiche;

- si impegna ad attenersi alla sospensione dell'erogazione delle

prestazioni con codice 88.44.1 (ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA),

come previsto dalla Nota Regionale protocollo n. 78088 del

18/02/2020 e comunicato con nota dell'Azienda ULSS 3 Serenissima

prot. n. 42879 del 10/03/2020;

- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla DGRV 101/2022:

o la completa integrazione, tramite il Centro Unico di

Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale,

delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al

fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato,

dei tetti di spesa assegnati;

o si conferma l'obbligo, in capo agli erogatori privati accreditati,

di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario"

per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso

con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi,

nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da

potersi interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli

standard redatti nell'ambito del progetto SIO;

- come previsto dal decreto del direttore Generale dell'Area Sanità e

Sociale della Regione del Veneto n. 3 del 12/01/2023, si impegna

all'osservanza della vigente regolamentazione in materia di controlli

dell'attività sanitaria della Regione Veneto richiamando, in

particolare, il dovere di:

o predisporre il piano dei controlli interni annualmente e secondo

le scadenze previste dalla normativa vigente;

o caricare il piano dei controlli interni nel portale regionale;

○ effettuare i controlli interni e caricare il report dei controlli nel

portale regionale secondo le scadenze previste dalla normativa

vigente;

○ caricare i verbali dei controlli interni nel portale regionale.

La mancata osservanza di quanto sopra previsto in materia di controlli

dell'attività sanitaria della Regione Veneto può essere valutata quale

inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione

dell'accordo;

- si impegna ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee

guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi

finanziari (ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

riportate nella determinazione n.4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con

delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio

2022) e all'art. 3 della L. 13-8-2010 n. 136 avente ad oggetto

"Tracciabilità dei flussi finanziari" per quanto di competenza.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in

relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria

attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo

contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione,

secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della

prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura

privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni

dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa

all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi,

risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della

disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione

del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni

informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti

dall'erogatore.

Art. 4 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. La

revisione del Budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la

ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato

alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo

per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con

preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle

prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle

prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di

esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di

conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda, la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss territorialmente competente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Visto altresì quanto dispone l'art. 9 co. 2 della L.R. n. 1 del 24/01/2020: "2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22,

è inserito il seguente: “3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.”, le parti si impegnano a recepire quanto ivi previsto, nonché ad integrare il presente contratto con quanto la Regione del Veneto prevederà.

Visto il punto 7 Allegato A del decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 12/01/2023 avente ad oggetto “Accordi contrattuali: aspetti inerenti i controlli dell'attività sanitaria”, che prevede che la mancata osservanza di quanto richiesto nel punto 7 medesimo può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo.

L'erogatore si impegna ad accettare le eventuali modifiche al presente accordo contrattuale derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento della Regione del Veneto alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 previsto entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 pubblicato il 31/12/2022.

Art. 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 – Modifiche ed integrazioni all’accordo contrattuale

Eventuali modifiche od integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa di settore.

Imposta di bollo assolta dall’erogatore privato accreditato con pagamento di F24, riportante nella SEZIONE ERARIO codice tributo 1552 e anno 2023.

Per l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Il Direttore Generale - Dr. Edgardo Contato

Contratto firmato digitalmente ai sensi di legge.

Per l’erogatore

Il Legale Rappresentante

Venezia Mestre,

Allegato allo schema di Accordo Contrattuale

relativo al periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023

PRESTAZIONI in CONTRATTO

**TRA AZIENDA Ulss 3 Serenissima E L'EROGATORE PRIVATO
ACCREDITATO Radiologia Diagnostica s.r.l.**

Lo schema seguente riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente accordo

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: Radiologia Diagnostica s.r.l. Budget contrattato dall'01/01/2023 al 31/12/2023									
MACROAREA: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA									
BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI				VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI				
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO/TARIFFA MEDIA EURO	TARIFFA/TARIFFA MEDIA* EURO SCONTATA 3%	NUMERO PRESTAZIONI CON PRIORITA' A	NUMERO PRESTAZIONI CON PRIORITA' B	NUMERO PRESTAZIONI CON PRIORITA' C	NUMERO TOTALE DI PRESTAZIONI	IMPORTO EURO
69 Radiologia diagnostica	88.94. A-B-C-D-E-F-G-4-5-6-8-9	RM ARTICOLARI (Bacino;anca; femore; gamba;ginocchio;caviglia;plede;spalla, braccio, gomito;polsio;mano)	€ 192,10	€ 186,34	172	230	172	574	106.957,44 €
	88.73.5 - 88.77.4-.6	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI, ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI/SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO	€ 47,50	€ 46,08	1.235	1.647	1.235	4.117	189.690,78 €
	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO.	€ 30,65	€ 29,73	51	68	52	171	5.083,92 €
	88.79.1-.6-.3-.9	ECO PARTI MOLLI -ECOGRAFIA SCROTALE-ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE - INGUINO CRURALE	€ 33,45	€ 32,45	52	69	52	173	5.613,24 €
	88.74.1 - 88.75.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE/INFERIORE	€ 78,15	€ 75,81	645	860	645	2.150	162.981,83 €
	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	€ 111,65	€ 108,30	617	822	617	2.056	222.665,83 €
	87.17.4, 88.21.2, 88.21.3, 88.22.1, 88.22.2, 88.23.1, 88.23.2, 88.26.1, 88.26.2, 88.27.1, 88.27.2, 88.27.3, 88.28.1, 88.28.2, 88.21.1, 87.44.1, 87.43.3, 87.43.4, 87.43.5, 87.16.7	RADIOLOGIA CONVENZIONALE (muscolo scheletrica, torace etc) <u>esclusa</u> mammografia	€ 36,20	€ 35,11	191	256	192	639	22.437,85 €
	87.37.1, 87.37.2, 88.73.1, 88.73.2	MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONO + ECO MAMMARIA BI E MONO	€ 31,05	€ 30,12	80	106	80	266	8.011,52 €
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2023 - BRANCA 69									723.442,39 €
IMPORTO TOTALE BUDGET 2023 - BRANCA 69									723.454,00 €

*Lo sconto verrà applicato sulla tariffa effettiva

Il presente budget è finalizzato all'erogazione di prestazioni in attuazione delle previsioni di cui alle DGRV numero 1765/2012, 2201/2012, 101/2022 e s.m.i..

Il servizio deve essere garantito per l'intero periodo dell'anno. Qualsiasi variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria.

L'apertura delle agende deve essere comunicata per tutto il 2023 in una quota equivalente ad almeno l'80% delle prestazioni previste nel budget concordato. La gestione delle agende sarà esclusivamente del cup.

L'erogatore deve garantire OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA DAL LUNEDI' AL VENERDI' (EV. SABATO) apertura delle agende dedicate alle RX SCHELETRICHE consentendo l'accesso libero, con contestuale registrazione a Cup, per la prestazione 87.44.1 RX TORACE

L'erogatore si impegna al rispetto della normativa relativa al governo delle liste di attesa; le agende dell'erogatore saranno gestite dai servizi aziendali di competenza per garantire il governo delle liste di attesa medesimo.

Data: _____

Per Azienda ULSS 3 Serenissima

Data: 20/01/2023

Per Radiologia Diagnostica s.r.l.



Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 3: Radiologia Diagnostica s.r.l.

**TETTO ANNO 2023 ex DGRV n. 1397/2022
PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
EROGATE A PAZIENTI RESIDENTI AL DI FUORI DEL VENETO**

IMPORTO TOTALE TETTO 2023

€ 1.281,80

Data: _____

Per Azienda ULSS 3 Serenissima

Data: _____

Per Radiologia Diagnostica s.r.l.
